

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 08840/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8840 del 2020, proposto da  
Roberto Branca, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Casadonte, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico  
Regionale per L'Emilia-Romagna non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Luisa Cimildoro non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche  
monocratica***

a) dell'elenco, e relativi provvedimenti propedeutici, preliminari, preordinati e  
fondanti, degli ammessi alla prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed  
esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di  
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, Aule / Candidati per la

prova B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE, pubblicato in data 06.10.2020;

b) se ritenuto necessario, in via incidentale, previa disapplicazione e/o annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020 e del successivo Decreto n. 783 del 10.7.2020 recante Modifiche e integrazioni al citato decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10.7.2020;

c) di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020 il dott. Daniele Profili e udito per la parte ricorrente il difensore in collegamento da remoto come specificato nel verbale;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna l'avviso del Ministero dell'Istruzione con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte del concorso straordinario per l'arruolamento di personale docente indetto con il d.m. n. 510/2020 dal momento che non figura in tale elenco.

Con decreto n. 6794/2020 l'istanza cautelare *ex art. 56 c.p.a.* è stata respinta.

L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2020, come dato avviso al procuratore di parte ricorrente in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

Il gravame è affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dei principi promananti dalla legge generale sul procedimento amministrativo e dalle norme che regolano i pubblici concorsi, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Il ricorrente, in particolare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione *online*, ha erroneamente chiesto di partecipare alla procedura straordinaria abilitante di cui al d.m. n. 497/2020 anziché al concorso straordinario per l'arruolamento di personale docente indetto con il d.m. n. 510/20, non figurando così tra i partecipanti alle prove scritte del concorso.

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa *“Il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio”* (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 3331/2019).

Nel caso odierno, invero, l'errore commesso dal ricorrente non può che essere attribuito alla poca attenzione posta al momento della compilazione della domanda, tenuto conto che dalla lettura delle ricevute rilasciate dal sistema informatico al termine della presentazione della domanda e delle operazioni di pagamento della quota di partecipazione alla procedura, si evince chiaramente il riferimento ivi contenuto alla “Procedura straordinaria finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione” e non già alla “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente”. Appare pertanto evidente che se da un lato un atteggiamento più attento e prudente non solo, e non tanto, in sede di compilazione della domanda *online* ma anche in sede di successiva verifica sulla

correttezza dei dati inseriti, avrebbe consentito al ricorrente di non incorrere in errore o, comunque, di poter riparare allo stesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, dall'altro, nessuna contestazione può essere mossa all'Amministrazione resistente per non essersi attivata con il soccorso istruttorio, non essendo l'errore commesso dal candidato immediatamente percepibile dalla stessa sulla base dei documenti ricevuti.

Neppure meritevoli di pregio sembrano essere le deduzioni che si appuntano sull'asserita complessità della procedura di compilazione delle domande di partecipazione *online* ovvero sulla comune denominazione delle diverse procedure concorsuali attivate dal Ministero a partire dal mese di aprile 2020. A fronte della comune dicitura di "procedura straordinaria", per vero, non può non rilevarsi come soltanto quella indetta con il d.m. n. 510/2020 è protesa, previa selezione per titoli ed esami, all'immissione in ruolo di personale docente, come si evince dalla sua stessa denominazione, avendo il procedimento di cui al d.m. n. 497/2020 mera natura abilitante e non concorsuale.

Gli articoli tratti dalla stampa ed allegati al gravame, peraltro, non paiono contenere argomentazioni spendibili per ritenere giustificabile l'errore compiuto dal ricorrente, posto che negli stessi vengono esclusivamente riportate le difficoltà riscontrate da taluni utenti nell'inserimento della domanda, in conseguenza dei rallentamenti fatti registrare dal sistema informatico devoluto all'acquisizione delle domande di partecipazione, che nulla hanno a che vedere con il fatto che il ricorrente abbia inavvertitamente selezionato la procedura sbagliata per la quale presentare istanza di partecipazione.

Né meritevoli di delibazione favorevole risultano essere le motivazioni di natura personale esposte con il gravame, tenuto conto che le stesse non paiono poter assurgere, nell'ambito della catena degli eventi che si sono susseguiti fino all'errore compiuto in sede di redazione della domanda, secondo l'*id quod plerumque accidit*, al rango di elementi idonei ad aver influito *ex se* o, comunque, in maniera

determinante, sull'azione errata posta in essere dal ricorrente.

Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto, non ravvisandosi, nel caso di specie, situazioni eccezionali che possano essere tenute in considerazione per superare i dettami del richiamato principio di autoresponsabilità. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Daniele Profili**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**